

Allegato A

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a valere sul Fondo Sociale 2026 di cui all'articolo 33 e s.m.i. della Legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, istituito con delibera di Giunta regionale n. 1472 del 4 novembre 2024, pubblicata sul BURP n. 93 del 18 novembre 2024

Il dirigente

Premesso che:

- l'articolo 33 e s.m.i. della Legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, prevede che: *“L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.”*;
- con delibera di Giunta regionale 1472 del 4 novembre 2024, pubblicata sul BURP n. 93 del 18 novembre 2024 è stato istituito il Fondo Sociale e definite le modalità attuative;
- con delibera dell'Amministratore unico n. 231 del 29 novembre 2024, è stato approvato il Regolamento attuativo per l'erogazione del Fondo Sociale.

Rende noto

L'Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo Sociale 2026 di cui all'articolo 33 e s.m.i. della Legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 4 novembre 2024, pubblicata sul BURP n. 93 del 18 novembre 2024.

Articolo 1 – Finalità

Il Fondo è finalizzato alla corresponsione dei contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'Agenzia, direttamente o tramite autogestione, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

Per l'anno 2026 sono destinati € 100.000.00 a valere sulle risorse proprie del bilancio di Arca Capitanata. Le risorse di cui al punto precedente sono ripartite in due linee d'intervento secondo le seguenti modalità:

- a) Linea A: in conto morosità per canoni e servizi per il 90%;
- b) Linea B: per cambio alloggio per il 10%.

Qualora, trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande, risultino risorse non utilizzate per una delle due Linee d'intervento, è ammessa l'utilizzazione delle stesse risorse per l'altra Linea.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

Possono accedere al Fondo sociale tutti gli assegnatari il cui nucleo familiare presenta un reddito complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale non superiore quello previsto per la

permanenza negli alloggi di ERP di cui alla Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione fiscale anno 2025-redditi 2024. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'art. 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, questi dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi dalla determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per i pazienti non autosufficienti gravissimi.

In fase di subentro nella domanda di assegnazione, qualora il conto locativo dell'originario assegnatario risulti gravato da morosità, può altresì, accedere al Fondo il potenziale subentrante a condizione che sussistano tutte le ulteriori condizioni previste dall'articolo 13 della Legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, e s.m.i. finalizzate all'ottenimento del subentro.

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, per l'accesso al Fondo sociale deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'Agenzia (allegato B) e trasmessa, a pena di esclusione dal beneficio, **dal 15 febbraio al 30 ottobre 2026**.

La domanda potrà essere consegnata presso gli sportelli di ARCA Capitanata durante gli orari di apertura al pubblico o inviata tramite pec al seguente indirizzo arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it indicando nell'oggetto "Domanda partecipazione Fondo sociale 2026".

Sarà, inoltre, possibile scaricare e altresì compilare la domanda anche per via telematica, accedendo al link "Fondo sociale 2026" disponibile sulla *Home page* del sito *internet* dell'Agenzia, all'indirizzo www.arcacapitanata.it.

Articolo 5 – Casi ammessi e limiti di importo erogabili

Gli importi erogabili nel caso di richiesta di accesso al Fondo sociale per il pagamento di canoni locativi e servizi accessori in conto morosità (Linea d'intervento A) sono individuati come di seguito:

- a) fino al 50% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 15.000,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un reddito determinato ai sensi comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento attuativo del Fondo sociale, compreso fra zero e € 10.000,00;
- b) fino al 40% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 12.500,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un reddito determinato ai sensi del comma 1, articolo 4 del Regolamento attuativo del Fondo sociale compreso fra 10.000,01 e € 20.000,00;
- c) fino al 30% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 10.000,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un reddito determinato ai sensi del comma 1, articolo 4 del Regolamento attuativo del Fondo sociale compreso fra 20.000,01 e il limite di cui all'articolo 4 comma 1.

Qualora l'assegnatario non abbia ancora sottoscritto un piano di rateizzazione del debito, la domanda potrà essere ritenuta valida solo previa sottoscrizione da parte dello stesso assegnatario (o del

subentrante in caso di procedimento di voltura in corso) di un piano di rateizzazione e del versamento dell'acconto sulla base del Regolamento per la dilazione di pagamento approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico del 29 dicembre 2023, n. 266.

Qualora l'assegnatario abbia già sottoscritto un piano di rateizzazione, la domanda potrà essere ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, solo se le rate del piano medesimo, i canoni locativi e ogni altro addebito maturato successivamente alla sottoscrizione dello stesso piano di rateizzazione, risultino pagati.

In deroga a quanto stabilito al punto precedente, possono, altresì, presentare domanda di accesso al Fondo coloro che hanno già sottoscritto un piano di rateizzazione e risultino inadempienti nei pagamenti di quanto addebitato dall'Agenzia a seguito di eventi che hanno comporto la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, purché la domanda sia inoltrata entro 12 mesi dall'evento.

Possono, altresì, presentare domanda di accesso al Fondo coloro che hanno già sottoscritto un piano di rateizzazione e risultino nuovamente morosi per le sole quote dei servizi accessori maturati successivamente alla data di sottoscrizione del piano di rateizzazione. In tal caso, il contributo erogabile potrà essere pari al 100% del nuovo debito prodotto dall'assegnatario in conto servizi nel limite di € 5.000,00.

Nel caso la richiesta di accesso al Fondo sociale sia finalizzata al cambio alloggio e/o scambio consensuale, ai sensi del capo V della Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i., (Linea d'intervento B) la stessa non potrà eccedere il 50% del costo complessivo sostenuto dall'assegnatario e comunque nel limite di € 1.000,00. Inoltre, l'assegnatario potrà presentare domanda solo qualora non risulti moroso.

Articolo 6 - Modalità di valutazione delle domande

I contributi di cui alla Linea d'intervento A sono erogati sulla base di una graduatoria stilata sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

Casistica	Punteggio max assegnabile
<i>Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da malattie croniche che comportino una disabilità riconosciuta dagli enti competenti</i>	30
Almeno un componente del nucleo familiare con grado di invalidità certificata pari al 100%	30
Almeno un componente del nucleo familiare con grado invalidità certificata compresa tra il 67% e il 99%	20
Almeno un componente del nucleo familiare con grado invalidità certificata compresa tra il 33% e il 66%.	10
<i>Stato di disoccupazione riferito all'intero nucleo familiare</i>	30
da meno di 1 anno	30
tra 1 e 2 anni	20
superiore a 2 anni	10
<i>Numero componenti nucleo familiare</i> (4 punti per ogni componente del nucleo familiare)	20
<i>Nucleo mono genitoriale con uno o più minori a carico</i>	5

Livello reddito imponibile lordo (non si applicano gli abbattimenti di cui all'art. 3 del presente Avviso)	20
da zero a € 10.000,00	20
da 10.000,01 a 15.000,00	15
da 15.000,01 a 20.000,00	10
Importo richiesto	20
Fino a € 1.000,00	20
tra 1.000,01 e 2.000,00	15
tra 2.000,01 e 3.000,00	10
tra 3.000,01 e 5.000,00	5
Assegnatari con procedimento* in corso	25
Totale	150

* si intendono quei procedimenti per i quali la morosità è causa ostativa alla positiva conclusione del procedimento stesso.

I contributi di cui alla Linea d'intervento B sono erogati sulla base di una graduatoria stilata sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

Casistica	Punteggio max assegnabile
Numero componenti nucleo familiare (4 punti per ogni componente del nucleo familiare)	20
Nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico	5
Livello reddito imponibile lordo (non si applicano gli abbattimenti di cui all'art. 3 del presente Avviso)	25
da zero a € 10.000,00	25
da 10.000,01 a 15.000,00	15
da 15.000,01 a 20.000,00	5
Totale	50

Articolo 7 - Procedimento di assegnazione

Le domande sono valutate da apposita commissione interna nominata dall'Amministratore Unico con propria deliberazione.

La commissione, esamina le domande pervenute e propone gli esiti delle valutazioni al RUP che, dopo aver effettuato i controlli di cui al successivo articolo 8, provvede alla pubblicazione della graduatoria entro il 15 giugno 2026 (per le domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 14 maggio 2026) ed aggiornata entro il 15 settembre 2026 (per le domande pervenute dal 15 maggio al 14 agosto 2026) ed entro il 30 novembre 2026 (per le domande pervenute dal 15 agosto al 30 ottobre 2026).

Le graduatorie saranno approvate con Delibera dell'Amministratore Unico, anche con l'obiettivo di impegnare le risorse in bilancio.

Successivamente a queste ultime deliberazioni, il Dirigente *ad interim* dell'Area Utenza provvede alla redazione della determinazione di liquidazione dei contributi e ne dà comunicazione ai beneficiari.

I contributi sono erogati dall'Agenzia mediante accreditamento sulla posizione contabile dell'assegnatario, nei casi di contributi in conto morosità sul canone di locazione e/o in conto servizi e mediante pagamento all'assegnatario in caso di cambio di alloggio, sempre che non risulti moroso.

Articolo 8 – Controlli e revoca del beneficio

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato in fase di domanda. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi del codice penale e determinano la decadenza dal beneficio concesso, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/00.

L'assegnatario beneficiario del contributo per la linea d'intervento A (morosità in conto canoni di locazione e servizi) decade altresì dal beneficio qualora nei dodici mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria ritorni nello stato di assegnatario moroso.

L'assegnatario beneficiario del contributo per la linea d'intervento B (cambio alloggio) decade altresì dal beneficio se nei quattro mesi successivi alla concessione del contributo non ha effettuato il cambio alloggio e/o non ha prodotto la documentazione contabile idonea a dimostrare l'avvenuto trasloco.

Articolo 9 – Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e sulla *home page* del sito istituzionale dell'Agenzia www.arcacapitanata.it ove sarà possibile consultare ed estrarre il medesimo unitamente al modello di domanda, ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini e ne si garantisce la massima diffusione all'utenza.

Articolo 10 – Trattamento dati personali e informazioni

In base a quanto previsto dal GDPR 2016/679 EU, il trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente avviso sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti saranno raccolti presso Arca capitanata per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al presente avviso e si configura come onere del richiedente.

La mancata sottoscrizione sul modello di domanda al trattamento dei dati comporta di diritto l'inammissibilità alla domanda di partecipazione al presente Avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è AR.C.A. Capitanata nella persona del legale rappresentante dott. Giuseppe Liscio; il responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Francesco Rizzitelli; il dpo a cui rivolgersi per l'eventuale tutela dei propri diritti è dott. Filippo Delvecchio e il suo contatto è: dpo@arcacapitanata.it.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Giorgione, Settore Gestione Sociale e l'ufficio preposto è l'Ufficio Integrazione Sociale presso il quale possono essere visionati gli atti relativi al procedimento.



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
fondosociale@arcacapitanata.it.